



# CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.30**

### OGGETTO:

**Avvio del procedimento di concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali: "Antonio Janni" sito in via Tetti Agostino e "Renzo Cavagnero" sito in via Trinità. Atto di indirizzo per l'individuazione del concessionario.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Avvio del procedimento di concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali: "Antonio Janni" sito in via Tetti Agostino e "Renzo Cavagnero" sito in via Trinità. Atto di indirizzo per l'individuazione del concessionario.**

### **RICHIAMATE:**

- a. la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 18/04/2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Santena e l'Associazione ASD Santena 2014 per la gestione degli impianti sportivi di via Tetti Agostino e via Trinità per il periodo settembre 2016/2018;
- b. la deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 27/12/2018 con la quale è stata rinnovata, sino a giugno 2022, la predetta convenzione con l'ASD Santena 2014;
- c. la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 14/07/2021 con la quale, a norma dell'art. 216 del D.L. 34/2020, in ragione della sospensione delle attività sportive dovuta all'emergenza COVID-19, è stata approvata una proroga della concessione degli impianti sportivi di mesi 24, sì che la nuova scadenza della convenzione è stata prorogata a giugno 2024;
- d. la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25/01/2024 con la quale, al termine dei lavori di rifunionalizzazione che hanno interessato l'impianto sportivo comunale sito in via Trinità n. 10, è stato riconsegnato l'impianto al concessionario ASD Santena 2014;

**VISTO** il D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, avente a oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”*;

**VISTO** il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, avente a oggetto: *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.”* e, in particolare:

- a. l'art. 2, comma 1, lett. d), che definisce l'impianto sportivo come una *“struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, servizi accessori e di supporto”*;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- b. l'art. 6 che stabilisce, al comma 2, che: *“Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”*, al comma 3: *“Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora D.lgs. 36/2023), e della normativa euro-unitaria vigente.”*, e al comma 4: *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”*;

**PRESO ATTO** della Sentenza del Consiglio di Stato n. 858/2021 al quale ha chiarito che la gestione degli impianti sportivi comunali assume i caratteri del *“servizio pubblico”* e non della *“concessione di beni”* poiché ciò che preminentemente rileva è il momento della *“gestione”* rispetto a quello puramente accessorio e strumentale dell'affidamento del bene pubblico (nella fattispecie servizio pubblico *“locale”*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 – trattandosi di un impianto comunale – per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della cittadinanza), ciò anche alla luce della previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 del Codice civile che prevede che gli impianti sportivi, rientrando nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili, non possano essere sottratti alla loro destinazione (art. 828 Codice civile), sussistendo un vincolo funzionale all'impiego in favore della collettività;

**VISTO** il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 avente a oggetto: *“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”* e, in particolare:

- a. l'art. 2, comma 1, lett. a) che definisce le: *“associazione o società sportiva dilettantistica: il*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”;*

- b. l'art. 7, lett f) che stabilisce che l'atto costitutivo delle ASD e delle SSD debba necessariamente prevedere *“l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”;*

**VISTO**, inoltre, il D.lgs. 36/2023 avente a oggetto: *“Codice dei contratti pubblici”* e, in particolare:

- a. l'art. 178, comma 1: *“La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.”* e il comma 2: *“Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale”;*
- b. l'art. 177, comma 1: *“L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi”* e il comma 6: *“Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti”;*

**CONSIDERATO CHE** è interesse dell'Amministrazione comunale, alla luce della succitata normativa, procedere all'individuazione di un soggetto gestore degli impianti sportivi comunali siti in via Tetti Agostino e via Trinità, per una durata di anni 15, al fine di consentire al concessionario di partecipare ai bandi nazionali e regionali relativi agli impianti sportivi che di regola prevedono la



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

disponibilità della struttura per un periodo non inferiore ad anni sei. La durata quindicennale consentirà inoltre al concessionario di valutare eventuali investimenti e di disporre del tempo necessario per eventuali ammortamenti in caso di finanziamenti con mutui;

### **EVIDENZIATO CHE:**

- a. trattandosi di una concessione amministrativa di un servizio pubblico, occorre avviare una procedura comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, finalizzata a raccogliere tutte le offerte da parte di società e associazioni sportive interessate a ottenere in concessione la gestione degli impianti sportivi;
- b. la procedura comparativa sarà avviata mediante la pubblicazione di un bando di gara attraverso la piattaforma telematica di *e-procurement* del Comune di Santena;
- c. la durata della concessione, per i motivi su esposti, viene fissata in anni 15;
- d. l'appalto è riservato alle ASD a SSD, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 38/2021, poiché volontà dell'Amministrazione è che la concessione di impianti sia finalizzata alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e coesione sociale;
- e. l'Amministrazione comunale resterà titolare e si farà carico delle utenze di acqua, luce e gas, così come della manutenzione dei defibrillatori;
- f. il soggetto gestore dovrà attenersi a quanto da esso indicati in sede di redazione dell'offerta progettuale, redatta sulla base dei criteri di aggiudicazione qui di seguito elencati, e da quanto stabilito dalla bozza di convenzione qui allegata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- g. l'Amministrazione corrisponderà al concessionario, annualmente, un contributo pari all'importo indicato in sede di offerta, a ribasso rispetto alla base di gara di € 16.000,00;
- h. il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all'importo indicato in sede di offerta, a rialzo rispetto alla base di gara di € 0,00;
- i. l'offerta tecnica dovrà illustrare, nel dettaglio, il piano degli investimenti e di gestione dell'impianto, il progetto sportivo, il programma socio – aggregativo e l'offerta valorizzante la territorialità e la rete della gestione, secondo i criteri che verranno dettagliatamente indicati in sede di approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile dell'Area competente;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI DARE MANDATO** la Responsabile del Servizio competente di avviare il procedimento amministrativo di evidenza pubblica volto all'individuazione di un concessionario per la gestione degli impianti sportivi siti in via Tetti Agostino e via Trinità, conformandosi alle seguenti direttive:
  - a. la durata della concessione, per i motivi su esposti, viene fissata in anni 15;
  - b. l'appalto è riservato alle ASD a SSD, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 38/2021, poiché volontà dell'Amministrazione è che la concessione di impianti sia finalizzata alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e coesione sociale;
  - c. l'Amministrazione comunale resterà titolare e si farà carico delle utenze di acqua, luce e gas, così come della manutenzione dei defibrillatori;
  - d. il soggetto gestore dovrà attenersi a quanto da esso indicati in sede di redazione dell'offerta progettuale, redatta sulla base dei criteri di aggiudicazione qui di seguito elencati, e da quanto stabilito dalla bozza di convenzione qui allegata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - e. l'Amministrazione corrisponderà al concessionario, annualmente, un contributo pari all'importo indicato in sede di offerta, a ribasso rispetto alla base di gara di € 16.000,00;
  - f. il concessionario dovrà corrispondere un canone concessorio annuale pari all'importo indicato in sede di offerta, a rialzo rispetto alla base di gara di € 0,00;
  - g. l'offerta tecnica dovrà illustrare, nel dettaglio, il piano degli investimenti e di gestione dell'impianto, il progetto sportivo, il programma socio – aggregativo e l'offerta valorizzante la territorialità e la rete della gestione, secondo i criteri che verranno dettagliatamente



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

indicati in sede di approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile dell'Area competente.

**3. DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del procedimento è individuato nell'Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente dei Servizi di Staff del Comune di Santena.

**4. DI DARE ATTO CHE** avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: GHIO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.